

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 282 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Francesco CASTELLANA avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO CASTELLANA, allenatore di calcio a cinque, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in relazione all'art. 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto si faceva lecito postare sul proprio profilo facebook un post di indubbio tenore, lesivo della reputazione di persone operanti in seno alla FIGC e specificamente della classe dirigenziale della società Real Cefalù, ove lo stesso nella decorsa stagione sportiva prestava attività;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco CASTELLANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Francesco CASTELLANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina